

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2262-A} —

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE **(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(Relatore: **PISONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 14 giugno 1978 (Stampato n. 630)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(PEDINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 giugno 1978*

**Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli
uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione**

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2262 avente per titolo « Adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione ».

Anche se sono passati ben 28 anni dalla adozione, la Convenzione non ha perduto di attualità e si pone ancora oggi come base per la legislazione che ci si appresta ad emanare a livello comunitario. Certo i 28 anni hanno visto mutare diverse cose: abitudini, sensibilità, cultura, condizioni economiche e sociali, densità demografica e, in questo periodo, sono emerse nuove esigenze.

Ciò nonostante i principi e le norme contenuti nella Convenzione non sono in contrasto e non si discostano molto dai contenuti della legge italiana sulla caccia.

L'Italia, infatti, si è data nel 1977 una moderna disciplina sulla caccia e sulla difesa della avifauna. Disciplina che è fra le più avanzate in Europa e che, di certo, sottende le norme della Convenzione. È

comunque utile che anche il nostro Paese ratifichi la Convenzione per renderla operante, dimostrando solidarietà europea e contribuendo in questo modo ad estendere questa disciplina anche a paesi mediterranei non comunitari.

La Commissione Agricoltura incaricata del parere e la Commissione Esteri competente per il merito, nell'esprimere il loro assenso, hanno rivolto un invito al Governo affinché gli aspetti della Convenzione che potessero discostarsi dalla nostra legislazione vengano superati in sede comunitaria presso la quale si sta emanando una direttiva sulla avifauna.

Quanto richiesto si riferisce in particolare ad eccezioni previste per alcuni Stati ed a nuove tecniche venatorie in uso negli ultimi venti anni.

Va segnalata, infine, una non fedele traduzione in lingua italiana della lettera *b*) dell'articolo 5 della Convenzione, che va letta come segue: « *b*) attrezzature a rete per la cattura delle anatre ».

PISONI, *Relatore*.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.